

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Revisione della normativa in materia di insegnanti delle scuole materne ed elementari

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge vuole disciplinare o modificare alcune norme delle scuole elementari e materne, quale quella dei concorsi, quella del numero dei bambini, delle insegnanti e delle assistenti per le scuole materne e l'orario di funzionamento di queste ultime istituzioni.

I concorsi a maestre nelle scuole materne è opportuno siano banditi in anni diversi da quelli in cui saranno banditi gli analoghi concorsi per la scuola elementare, per evitare che la nomina di ispettori e direttori nelle commissioni giudicatrici ne sottragga contemporaneamente (fino a quando la scuola materna non avrà il suo personale ispettivo e direttivo) un considerevole numero alla scuola elementare paralizzandone il funzionamento. Questo vale anche per il personale dei provveditorati agli studi che sarà chiamato a far parte di dette commissioni e per i docenti delle scuole secondarie.

La nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di detti concorsi si ritiene debba essere disciplinata da apposite norme onde ottenere una garanzia di serietà, di indipendenza e di capacità da parte dei commissari.

Si ritiene inoltre che l'orario giornaliero della scuola materna debba essere portato da sette ad otto ore e trenta minuti, considerato che la maggior parte dei genitori dei bambini frequentanti la scuola materna è impegnata per motivi di lavoro, fuori casa, almeno per otto ore giornaliere. Ne consegue che l'impegno quotidiano di una maestra, già ora assai gravoso per molteplici difficoltà insite in un'opera educativa così delicata e tanto importante, diviene ancora più difficile se non impossibile con l'aggiunta di altre ore lavorative giornaliere. Questa ragione, che è chiaramente connessa a quella del rendimento delle educatrici, impone la divisione della giornata scolastica delle scuole materne in due distinti, ma

ininterrotti periodi di attività e l'assegnazione ad ogni periodo di una insegnante.

Per ogni due sezioni è necessario, per le stesse ragioni, la nomina di due assistenti, una per ogni turno giornaliero.

Considerato infine che la legge 24 settembre 1971, n. 820, ha ridotto a venticinque il numero massimo di alunni per classe nella scuola elementare, appare più che naturale,

considerati i motivi soprattutto educativi del provvedimento, che analoga riduzione sia estesa anche alle sezioni delle scuole materne. Ogni sezione però deve avere non più di venti bambini, cinque in meno di una classe di scuola elementare, se si tiene in giusto conto che ben più delicato e difficile è il rapporto che si stabilisce nella scuola materna fra il piccolo allievo e l'educatrice.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I concorsi per insegnante di ruolo della scuola materna statale e quelli per insegnante di ruolo della scuola elementare sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni gli uni rispetto agli altri.

Art. 2.

Per l'incarico degli ispettori e ispettrici scolastici e dei direttori e direttrici didattici a componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la nomina ad insegnante elementare e ad insegnante e assistente di scuola materna dovrà tenersi conto del possesso di titoli di cultura (lauree, abilitazioni e idoneità all'insegnamento nelle scuole medie conseguite in pubblici concorsi) e del servizio prestato come ispettore o direttore nella scuola elementare o materna, secondo apposita tabella di valutazione che sarà predisposta dal Ministero della pubblica istruzione, nonchè del servizio prestato nella scuola materna.

Art. 3.

Gli ispettori e i direttori che intendono far parte delle commissioni di cui al precedente articolo devono inviare domanda documentata ai provveditori agli studi di non più di tre provincie, esclusa quella ove si trova la sede di servizio del richiedente. Essi

saranno iscritti in un'apposita graduatoria provinciale, sulla base della valutazione predisposta dal Ministero ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

Il numero massimo di bambini di una sezione di scuola materna non può essere superiore a venti; quello minimo non inferiore a dieci.

Art. 5.

L'orario giornaliero della scuola materna statale è di otto ore e trenta minuti; esso consta di due periodi ininterrotti, ambedue di quattro ore e quindici minuti, nei quali sono svolte le attività educative, ivi compresa la refezione.

Art. 6.

Ai due periodi di attività sono assegnate due insegnanti per ogni sezione e due assistenti per ogni due sezioni. Nei casi di funzionamento di una sola sezione saranno nominate due assistenti, una per ciascun periodo giornaliero.

Art. 7.

L'inizio ed il termine della giornata scolastica della scuola materna sono stabiliti dalla direttrice, secondo le esigenze locali.

Art. 8.

All'onere di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede a carico del fondo stanziato nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.